

LEGGI STRANIERE E ACCORDI INTERNAZIONALI

CILE

Legge 22 gennaio 1926, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie e sull'invalidità.

Art. 1. — È obbligatoria l'assicurazione contro le malattie e l'invalidità per ogni persona minore di 65 anni di età, la quale non abbia altro reddito o mezzo di sussistenza che la paga o salario non eccedente 8000 pesi annui corrispostagli dal padrone, sia tale persona fisica o giuridica.

Sono anche obbligati all'assicurazione gli aspiranti o apprendisti di qualsiasi lavoro, industria o occupazione anche quando non abbiano paga o salario.

Sono ugualmente obbligati, se la loro rendita annua non eccede il limite fissato precedentemente, gli operai, artigiani ed artisti che lavorano per conto proprio, quelli che hanno uffici o prestano servizi direttamente al pubblico, in strade, piazze, portici, o magazzini, i piccoli industriali ed i piccoli commercianti fissi o ambulanti.

Sono esenti da tale obbligo le persone comprese negli articoli precedenti, che appartengono ad una società di mutuo soccorso che accordi ai suoi soci un beneficio uguale all'assicurazione e che sia stato riconosciuto dalla Cassa alla quale si accennerà negli articoli seguenti.

Art. 2. — I padroni, associazioni padronali e le società di mutuo soccorso legalmente costituite potranno disimpegnare le medesime funzioni che questa legge assegna alle Casse locali, unicamente per ciò che riguarda l'assicurazione di malattia, sempre che abbiano introdotto nei loro statuti le disposizioni necessarie perchè siano obbligati a prestare i servizi di assistenza medica e farmaceutica di cui i paragrafi *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 15.

I padroni, le associazioni padronali e le società di mutuo soccorso di cui al paragrafo precedente, per esercitare l'assicurazione, avranno bisogno di una autorizzazione del Presidente della Repubblica, previo parere della Cassa centrale di cui tratta la presente legge, ed avranno diritto a percepire dalla detta Cassa un concorso che potrà giungere fino al 50 per cento della quota padronale stabilita per la formazione del fondo di assicurazione, a favore delle persone assicurate contro le malattie conformemente alle disposizioni della presente legge.

In tali casi, le rimanenti entrate, corrispondenti a questi assicurati, detratto il 50 per cento sopra indicato, si destineranno esclusivamente a beneficio delle pensioni di invalidità e vecchiaia di detti assicurati ma la Cassa non avrà obbligo alcuno di prestare l'assistenza di cui i tre primi paragrafi dell'articolo 15.

Art. 3. — Le persone non soggette all'assicurazione, minori di quarantacinque anni di età, e la cui rendita non superi ottomila pesi annui, potranno usufruire a loro richiesta, dei benefici della presente legge, sempre che abbiano il certificato sanitario di un medico designato dalla Cassa.

Art. 4. — Se le persone indicate nell'articolo 1 avranno delle entrate da parte dello Stato o di altri, o dei beni propri, o abiteranno un immobile di loro proprietà, la suddetta rendita calcolata per il periodo di un anno, o il suo valore corrente per lo stesso periodo, si aggiungeranno alla paga o salario agli effetti di determinare la rendita annuale totale.

Se la paga o salario si effettuerà in denaro ed in viveri, alloggio, abitazione, terra da coltivare, foraggi per animali o in altra prestazione simile, tale prestazione sarà valutata in denaro nel modo che determinato dal regolamento.

Art. 5. — Gli assicurati che aumenteranno la propria rendita o capitale potranno continuare volontariamente l'assicurazione purchè non sorpassino del doppio le cifre indicate negli articoli 1^o e 3^o.

Art. 6. — Per organizzare e dirigere il funzionamento dell'assicurazione contro le malattie e la invalidità, viene creato un organo composto di una Cassa centrale e di Casse locali stabilite nei capoluoghi dei dipartimenti o anche in altre città o villaggi, e in stabilimenti minerari o industriali che la rispettiva Cassa locale indicherà di accordo con la Cassa centrale.

Art. 7. — La direzione e l'amministrazione delle Casse locali saranno affidate ad un Consiglio composto di nove persone: tre elette dall'Assemblea degli assicurati, tre da quella dei padroni che sono obbligati a pagare contributi per il servizio dell'assicurazione e tre dal Presidente della Repubblica.

Art. 8. — Le Casse avranno personalità giuridica, godranno il diritto di stare in giudizio ed in tutti i documenti e contratti che rilasciano e stipulano, godranno dell'esenzione di tasse governative o municipali, di qualsiasi specie esse siano.

Art. 10. — Il fondo di assicurazione contro le malattie e la invalidità si costituirà con i seguenti proventi:

1^o) Con le quote che pagheranno alla locale Cassa rispettiva gli assicurati, i padroni e lo Stato.

2^o) Con il ricavato delle multe imposte in virtù della presente legge, le quali si verseranno alla Cassa locale nel cui territorio si è commessa l'infrazione.

3^o) Con l'ammontare delle multe applicate per infrazioni del Codice Sanitario e delle disposizioni contenute nei paragrafi 14 e 15 del titolo VI del libro II del Codice Penale, le quali si verseranno nella Cassa locale conformemente è quanto è stabilito nel numero precedente.

4^o) Con gli interessi dei capitali delle Casse e rendite dei loro beni, i legati e le donazioni disposti a loro favore e le eredità ad esse devolute.

Queste donazioni non saranno soggette, per la loro validità, a notificazione, qualunque sia il valore.

5^o) Con il ricavato di un'imposta dell'uno per cento che si impone sul valore di tutti i pagamenti che per qualsiasi motivo facciano lo Stato od i Municipi, tranne che si tratti del servizio del debito estero,

delle sovvenzioni ad istituzioni di beneficenza o istruzione gratuita, e delle compre di materiali o merci all'estero.

Saranno pure esenti da queste imposte gli assegni e le pensioni di vecchiaia e dei monti di pietà.

6º) Con il ricavato di una patente addizionale che si rilascerà alle Compagnie di assicurazioni di cui la direzione ed il capitale non sono stabiliti nel Cile, equivalente al 2 per cento delle proprie entrate lorde, per polizze emesse o rinnovate, con eccezione di quelle di assicurazione sulla vita, che pagheranno l'1 per cento.

ART. 11. — Per adempiere all'obbligo dell'assicurazione, il padrone o il suo rappresentante iscriverà i propri operai, impiegati od apprendisti nel registro della Cassa locale, al più tardi dentro il terzo giorno dall'inizio del lavoro. L'infrazione di questo articolo sarà punita con venti pesi, e la recidiva con cento.

Si applicheranno pure venti pesi di multa agli individui summenzionati nel paragrafo 3º dell'articolo 1º, che interpellati da un funzionario di polizia, da un Ispettore del lavoro o da qualche funzionario dipendente dal Consiglio della Cassa non si iscriveranno nel registro degli assicurati nel termine di tre giorni dopo la richiesta.

Art. 12. — Le quote di cui al n. 1 dell'articolo 10 si pagheranno alla Cassa rispettiva nell'ultimo giorno di ciascuna settimana, nella seguente misura; l'assicurato, due; il padrone, tre, e lo Stato l'uno per cento della paga o salario settimanale di ciascuno degli assicurati.

Le persone delle categorie comprese nel paragrafo 2 dell'articolo 1º e nell'articolo 2º di questa legge rilasceranno nel medesimo tempo il tre e mezzo per cento della rendita o salario proporzionale di ciascuna settimana e lo Stato pagherà una somma uguale.

Le quote degli assicurati nelle provincie di Tarapacá, Antofagasta e Territorio di Magellano e quelle corrispondenti ad operai ed impiegati che prestano i loro servizi nelle imprese minerarie, saranno aumentate di uno per cento del salario, paga o rendita settimanale qualunque sia la quantità fissata per il totale di dette quote.

L'indennità che si deve versare agli apprendisti o aspiranti, sarà quella corrispondente al salario minimo della categoria di lavoro o servizio al quale essi si dedicano, ed il padrone e l'impiegato verseranno la quota rispettiva corrispondente agli assicurati di detta classe.

Art. 13. — Gli assicurati che desiderano estendere alle loro famiglie i benefici dell'assistenza medica e farmaceutica, devono versare settimanalmente alla rispettiva Cassa una quota complementare del 5 per cento dei propri proventi, soldo o salario settimanale.

In questo caso i padroni e lo Stato non saranno obbligati ad alcuna contribuzione. Agli effetti di questo articolo si considereranno come membri della famiglia il coniuge dell'assicurato, i suoi figli illegittimi riconosciuti, i genitori legittimi o naturali ed in generale tutti coloro ai quali l'assicurato deve gli alimenti in conformità della legge.

Pur tuttavia, le persone indicate godranno del diritto che concede quest'articolo solamente se vivono con l'assicurato ed a suo carico, salvo i genitori legittimi o naturali che non saranno invece obbligati all'assicurazione che stabilisce la legge.

Art. 14. — Il pagamento dell'assicurazione s'intenderà effettuato per il padrone nel momento in cui corrisponde la paga o salario con l'applicazione di timbri che si apporranno su libretti speciali che dovrà possedere ciascun assicurato.

Gli individui ai quali si riferisce il paragrafo 3° dell'articolo 1° ed i volontari dovranno, tuttavia, acquistare il libretto di assicurazione e registreranno in esso l'ammontare delle quote settimanali.

Il padrone e l'assicurato che contravverranno alle disposizioni del presente articolo o non pagheranno regolarmente le quote, dovranno oltre il dovuto, pagare una multa equivalente al valore di venticinque *veci*.

L'esazione delle quote e la imposizione delle multe che si applicheranno in conformità alla presente legge, avranno luogo amministrativamente da parte del Consiglio della Cassa locale rispettiva, la cui denuncia o conferma avrà valore esecutivo. Potrà reclamare contro l'applicazione della multa il trasgressore che l'avrà versata nelle Casse dello Stato nel termine di cinque giorni dopo che gli è stato notificato la imposizione. Il reclamo si discuterà con procedimento sommario avanti il giudice di turno del Tribunale civile.

Art. 15. — La Cassa accorda ai suoi assicurati i seguenti benefici:

a) assistenza medica e fornitura di tutti i mezzi terapeutici necessari dei quali cominceranno ad usufruire dal primo giorno di malattia. Se il medico ordinerà il ricovero dell'ammalato in ospedale per impossibilità di cure a domicilio specialmente in caso di malattie contagiose, tale ordine sarà senz'altro eseguito.

La cura medica sarà effettuata da personale idoneo scelto dalla Cassa e non potrà oltrepassare 26 settimane; però le Casse locali possono prolungarla fino ad un anno in casi speciali.

b) un sussidio in denaro mentre dura la loro incapacità quando abbiano famiglia a proprio carico, quale sussidio si pagherà fino al quinto giorno della malattia, con diritto a reclamare altro sussidio a decorrere da detto giorno, qualora l'infermità si prolungherà per più di una settimana. Durante la prima settimana il sussidio sarà uguale al salario che l'assicurato guadagnava nella settimana precedente, alla metà nella seconda settimana e alla quarta parte nei periodi successivi.

Se l'infermo non ha famiglia a suo carico, avrà diritto solo alla metà del sussidio di cui al capitolo precedente.

Gli impiegati stipendiati dallo Stato durante la malattia avranno diritto ad un sussidio del 25 per cento del loro stipendio, dopo la sospensione dello stipendio;

c) assistenza (in caso di donne assicurate), durante la gravidanza, parto e puerperio, e inoltre un sussidio del 50 per cento del salario, durante le due settimane che precedono e seguono il parto e del 25 per cento nel periodo posteriore fino allo svezzamento, quando allattano il figlio. Tale periodo non potrà oltrepassare gli otto mesi;

d) la somma di trecento pesi che si consegnerà alla famiglia dell'assicurato in caso di morte, per le spese di funerali; però se l'assicurato ha il carico di famiglia, la Cassa assumerà il carico per conto proprio delle spese di funerali e di sepoltura; in questo caso se qualche parente o amico del defunto, o qualche Società confraternita o corporazione alla quale apparteneva solleciterà di adempiere questo servizio, il Consiglio accoglierà immediatamente la domanda.

e) una pensione di invalidità agli assicurati che, eccetto per i casi indennizzati dalla legge degli infortuni sul lavoro, e sempre che l'invalidità non sia conseguenza di un atto provocato o un reato o colpa grave imputabile a loro stessi, sono ammalati di malattie croniche causanti l'incapacità assoluta e permanente al lavoro.

La pensione sarà uguale alla rendita, soldo o salario medio che avrà guadagnato nell'anno precedente, se l'assicurato abbia appartenuto alla Cassa durante 10 anni o più, del 75 per cento se abbia appartenuto durante cinque anni o più, e del 50 per cento negli altri casi;

f) una pensione di vecchiaia di cui potranno usufruire gli assicurati dopochè abbiano compiuto cinquantacinque anni di età.

Gli assicurati potranno dichiarare, al momento della iscrizione, che desiderano avere il godimento di questa pensione a sessanta o sessantacinque anni di età invece che a cinquantacinque.

Gli assicurati che godono di una di queste pensioni possono continuare come assicurati volontari e in questo caso avranno diritto ad una nuova pensione con scadenza a cinque o dieci anni.

Non può essere convenuto che alcuna di queste pensioni venga liquidata all'assicurato dopo che abbia raggiunto 65 anni di età.

Art. 16. — Gli assicurati al momento della iscrizione dovranno dichiarare se per la costituzione delle loro pensioni di vecchiaia optano fra il sistema di quota o tassazione cedibile o di quote o tassazioni riservate.

Nel primo caso l'assicurato cede definitivamente alla Cassa per ottenere una pensione maggiore l'ammontare totale delle sue tassazioni e se muore prima del termine fissato per la pensione, non vi sarà luogo alla devoluzione delle quote o tassazioni.

Nel sistema di quote o tassazioni riservate, se l'assicurato decede prima di godere la sua pensione di vecchiaia e senza avere avuto pensione di invalidità, i suoi eredi avranno diritto ad una somma uguale a quella delle sue tassazioni personali. Queste tassazioni apparterranno in parti uguali col diritto di accrescimento al coniuge sopravvivente ed ai suoi eredi legittimi.

In mancanza del coniuge e degli eredi legittimi l'assicurato potrà disporre per testamento delle sue tassazioni personali, e se non lo farà, queste accresceranno il fondo della pensione.

Art. 17. — Gli assicurati non potranno godere invece la pensione di invalidità stabilita alla lettera e) dell'articolo 15 e quella di pensione di cui tratta il paragrafo f) del medesimo articolo.

Le pensioni di vecchiaia, che stabilisce la presente legge, saranno considerate come di capitale riservato, a meno che l'assicurato manifesti espressamente la sua opzione per quella parte del capitale ceduto.

Gli iscritti con precedenza alla presente legge potranno disporre di un termine di sessanta giorni per dichiarare questa opzione. Se trascorso questo termine non avranno fatto dichiarazione alcuna, resterà inteso che accettano di ricevere la pensione del capitale riservato.

Art. 18. — La Cassa pagherà agli ospedali, asili di maternità, sanatori, policlinici ed altri stabilimenti di cura l'importo totale dei servizi prestati agli assicurati. Nella prima quindicina di ciascun anno, le Giunte di Beneficenza Dipartimentali invieranno al Consiglio delle Casse rispettive la tariffa dei prezzi per consulti medici, interventi chirurgici e costo medio diario della pensione ospedaliera.

Art. 19. — Le Casse locali potranno stabilire dispensari, farmacie, ospedali, sanatori, case di convalescenza e laboratori di diagnostica di accordo con la Cassa centrale.

Art. 20. — Gli incarichi di membri della Cassa centrale, così come quelli delle Casse locali, saranno disimpegnati gratuitamente. Saranno, però, retribuiti i posti che si istituiscano per la riscossione ed amministrazione dei fondi e la vigilanza dell'applicazione della presente legge.

Art. 21. — La Cassa Centrale, a domanda di quelle locali, potrà elevare fino al 50 per cento il valore delle quote che debbono pagare gli assicurati, i padroni e lo Stato, solamente però per il termine di un anno e sempre che questa determinazione venga approvata con il voto dei due terzi dei membri in esercizio delle suddette Corporazioni e con l'approvazione del Presidente della Repubblica.

Art. 22. — La presente legge avrà vigore dopo la sua promulgazione nel *Diario Ufficiale*, però i benefici che accorda agli assicurati l'articolo 15, si conseguiranno solamente dopo sette mesi dalla prima tassazione, salvo che per la pensione di invalidità che si pagherà dopo due anni a partire dalla medesima imposta.

Per computare questi periodi, si conteranno per un mese, un anno, ecc., il numero di imposte che l'assicurato ha versato durante il loro corso, anche quando abbia impiegato maggior tempo per effettuarlo.

Così un anno, per quanto riguarda le imposte settimanali, equivale a 52 imposte e a 12 per quelle da compiersi in ogni mese.

Art. 23. — Il Presidente della Repubblica disporrà che si appronti una nuova edizione della legge n. 4054 dell'8 settembre 1924, sull'assicurazione di malattia ed invalidità, con le modifiche introdotte in essa fino alla data, dando agli articoli la numerazione rispettiva corrispondente.